

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MODICA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) PERRINO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DESIDERIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MICHELE PERRINO

Seduta del 30/03/2018

FATTO

Il ricorrente espone:

- di aver richiesto, con raccomandata del 24/06/2016, copia del contratto di apertura di conto corrente n. ***381 acceso presso l'odierna resistente e di tutte le aperture di credito collegate;
 - che in data 22/09/2016 la resistente, in riscontro a detta richiesta, forniva documentazione, da cui risultava tuttavia l'omissione di alcuni documenti e/o l'illeggibilità di altri;
 - che con reclamo del 19/10/2016 veniva pertanto fatta richiesta di: copia del contratto di apertura conto, risultando illeggibile quanto prodotto; tutti i contratti di apertura di credito antecedenti il 04/08/2011, considerando che già dal 14/04/2000 era stata rilasciata dalla ricorrente e dai suoi soci in favore dell'odierna resistente una fideiussione per € 120.000,00 per controgarantire le aperture collegate all'anzidetto conto;
 - che in data 30/11/2016 in riscontro al reclamo, l'odierna resistente forniva parte della documentazione richiesta, di cui con integrazione al reclamo del 17/01/2017 veniva quindi sollecitato il completamento, anche in relazione a documenti allo stato illeggibili;
 - che in data 15/02/2017 in riscontro all'anzidetta integrazione al reclamo, l'odierna resistente forniva copia di ulteriori documenti, parte dei quali ancora illeggibili.
- Su tali premesse, svolge una serie di contestazioni e richieste, distinte in relazione ai vari



rapporti intercorrenti con l'intermediario resistente come segue.

1) Contratto di conto corrente del 15/05/2000: contesta che il contratto risulta illeggibile nella parte relativa alle condizioni economiche applicate riguardanti il TAN e il TAEG; richiede pertanto la condanna della banca alla produzione di un documento leggibile in modo da poter comparare il TAEG applicato con il tasso soglia anti usura pro tempore vigente, ed in caso di mancata produzione la rideterminazione del tasso d'interesse ex art. 117, comma 4, TUB.

2) Rapporto n. ***511 del 04/08/2011 – Anticipazione contro cessione del credito n. ***1.42 per € 200.000,00 regolata con addebito sul c/c n. ***3,81: lamenta che il contratto non riporta l'indicazione dell'ISC come richiesto dall'art. 117 TUB e dalla Delibera CICR del 04/03/2003; chiede pertanto l'applicazione del rimedio previsto dal comma 6 dell'art. 117 TUB (nullità e applicazione del tasso nominale minimo e massimo dei BOT o di altri titoli similari emessi negli ultimi 12 mesi precedenti la conclusione del contratto).

3) Rapporto n. ***11,29 del 04/08/2011 – Anticipazione contro cessione del credito per € 400.000,00 regolata con addebito sul c/c n. ***3,81: lamenta che il contratto risulta non riporta l'indicazione dell'ISC come richiesto dall'art. 117 TUB e dalla Delibera CICR del 04/03/2003; chiede pertanto l'applicazione del rimedio previsto dal comma 6 dell'art. 117 TUB (nullità e applicazione del tasso nominale minimo e massimo dei BOT o di altri titoli similari emessi negli ultimi 12 mesi precedenti la conclusione del contratto).

4) Lettera contratto di credito del 05/08/2011 – Anticipazione su fatture con validità sino a revoca per € 400.000,00 e per € 200.000,00 – regolata con addebito sul c/c n. ***3,81: lamenta che il contratto non riporta l'indicazione dell'ISC e di ogni altro prezzo o condizione praticati come richiesto dall'art. 117 TUB e dalla Delibera CICR del 04/03/2003; chiede pertanto l'applicazione del rimedio previsto dal comma 6 dell'art. 117 TUB (nullità e applicazione del tasso nominale minimo e massimo dei BOT o di altri titoli similari emessi negli ultimi 12 mesi precedenti la conclusione del contratto).

5) Fideiussione rilasciata in data 29/09/2011 dalla ricorrente e dai suoi soci per € 900.000,00, che costituisce prosecuzione di quella del 15/04/2003 per € 600.000,00. In relazione a tale rapporto:

- lamenta che tra i documenti prodotti dalla banca, neppure in fase di sottoscrizione, non figurano i contratti di apertura di credito collegati alle fideiussioni, né se vi sia stato un incremento delle aperture a fronte dell'implementazione delle fideiussioni (da € 600.000,00 a € 900.000,00);

- chiede che, stante la mancata produzione dei contratti di apertura collegati alle fideiussioni, sia dichiarata la nullità degli stessi per mancanza di forma scritta ex art. 117, commi 1 e 3, TUB e la restituzione di quanto addebitato per interessi, spese e commissioni;

- chiede che, per poter quantificare il rimborso dovuto, la resistente sia condannata alla produzione di tutti gli estratti conto, trimestrali scalari con allegati gli eventuali estratti di liquidazione competenze conti anticipi, collegati al c/c a far data dal 29/09/2011.

6) fideiussione rilasciata in data 17/07/2012 dalla ricorrente e dai suoi soci per € 600.000,00 a garanzia di un'apertura di credito con scadenza 10/07/2013.

In relazione a tale rapporto:

- lamenta che dalle evidenze emerse nel contratto di fideiussione risulta che la stessa è a garanzia di un'apertura di credito utilizzabile mediante anticipi ordini e flussi con scadenza 12 mesi, che non risulta fornita né in fase di sottoscrizione né con la documentazione successivamente prodotta dall'intermediario;

- chiede che, stante la mancata produzione dei contratti di apertura collegati alla fideiussione, sia dichiarata la nullità degli stessi per mancanza di forma scritta ex art. 117, commi 1 e 3, TUB e la restituzione di quanto addebitato per interessi, spese e



commissioni;

- chiede che, per poter quantificare il rimborso dovuto, la resistente sia condannata alla produzione degli estratti di liquidazione competenze rapporto anticipi ordini e flussi nel periodo di competenza della menzionata apertura dal 17/07/2012 al 10/07/2013.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto la domanda è generica e richiederebbe sostanzialmente all'ABF lo svolgimento di attività di natura consulenziale.

Controdeduce inoltre come segue:

- con riguardo al c/c n. **463, di aver inviato più volte la documentazione richiesta rendendola il più possibile leggibile, così come risultano leggibili le condizioni applicate;

- con riguardo alle anticipazioni contro cessione di credito n. ***11,42 e n. ***129 del 04/08/2011, che il ricorrente incorre in errore nell'invocare la presunta mancanza dell'indicazione dell'ISC, essendo questo l'indicatore del costo totale nel caso di aperture di conto corrente, mentre nel caso specifico trattasi di due anticipazioni contro cessioni di credito, ove sono chiaramente indicati i tassi applicati;

- con riguardo alla lettera di contratto di credito del 05/08/2011, che nella stessa si rimanda correttamente ai predetti contratti di anticipazione contro cessione di credito n. ***11,42 e n. ***129 del 04/08/2011;

- in relazione alla fideiussione per € 900.000,00 del 29/09/2011, che la stessa non è stata prestata in relazione ad una specifica apertura di credito, come erroneamente invocato dalla ricorrente, ma in relazione "all'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che verranno consentite ..." come risulta nel primo capoverso del testo della fideiussione;

- che le fideiussioni € 600.000,00 del 17/12/2012 non sono in relazione ad una nuova apertura di credito ma a garanzia delle aperture già concesse e, pertanto, non vi è stata alcuna omissione da parte dell'odierna resistente.

Da ultimo, evidenzia la genericità delle richieste, la mancata quantificazione dell'importo reclamato e la richiesta di svolgimento di un'attività consulenziale, che esorbita dalle competenze di questo Arbitro. Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, o in subordine rigettato integralmente perché infondato.

DIRITTO

Ai fini del vaglio della controversia in oggetto occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla banca resistente, la quale sostiene che la domanda è generica, carente della quantificazione dell'importo reclamato e che la stessa richiede all'ABF lo svolgimento di attività di natura consulenziale.

L'eccezione appare infondata. Dalla prospettazione e dalle allegazioni fornite dalla società ricorrente risulta invero che le questioni sottoposte all'esame del Collegio (pur involgendo una molteplicità di doglianze attinenti ai diversi e distinti rapporti, di cui la ricorrente risulta titolare presso l'intermediario convenuto) siano tutte circoscritte al profilo dell'obbligo di informazione e di trasparenza che incombe in capo all'intermediario; nello specifico, si lamenta l'inesatta e/o mancata produzione della documentazione relativa a ben individuati rapporti di conto corrente e di apertura di credito collegati a garanzie fideiussorie e la mancata indicazione dell'ISC in altrettanto individuati rapporti di anticipazione contro cessione del credito.

Inoltre, la documentazione prodotta in atti dalla parte istante a supporto delle proprie domande appare sufficiente ai fini di una piena ed esaustiva delibazione delle censure sollevate nei confronti della Banca e della verifica della corretta applicazione, da parte dell'intermediario convenuto, della normativa in materia di trasparenza.



Venendo al merito delle questioni sottoposte al Collegio, al punto 1 delle proprie doglianze la società ricorrente lamenta che, nonostante le richieste ripetutamente avanzate, l'intermediario non abbia compiutamente riscontrato le proprie istanze relative alla produzione di copia leggibile del contratto di conto corrente n. ***463 del 18/05/2000, da cui possa evincersi il TAN ed il TAEG applicati. La convenuta deduce dal canto suo di avere più volte soddisfatto l'anzidetta richiesta, avendo messo a disposizione la documentazione richiesta dopo averla resa il più possibile leggibile; e precisa che, in ogni caso, ha provveduto ad accludere alle controdeduzioni quanto richiesto, ove le condizioni appaiono leggibili.

Tanto premesso, risulta agli atti del procedimento che la banca ha riscontrato l'istanza del cliente, esibendo la documentazione de qua (in modo quanto più possibile leggibile) in allegato alle proprie controdeduzioni, pervenute alla società ricorrente. La domanda di quest'ultima come formulata nel ricorso può quindi considerarsi soddisfatta, anche considerato che non viene domandato al Collegio di valutare l'eventuale tardività dell'inadempimento né di accertare eventuali conseguenze derivanti dalla mancata e/o erronea indicazione dei tassi applicati.

Con le domande di cui ai punti 2, 3 e 4 del ricorso, parte ricorrente lamenta la mancata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) nei contratti di anticipazione contro cessione del credito n. ***511.42 e n. ***211.29 del 04/08/2011 e nel contratto di credito del 05/08/2011 e, invocando l'indeterminatezza del tasso pattuito, chiede l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, nonché la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. La banca convenuta deduce per converso che l'ISC è l'indicatore del costo totale nel caso di aperture in conto corrente mentre, nel caso in esame, si tratta di due anticipazioni contro cessione di credito, nelle quali, in ogni caso, sono chiaramente indicati i tassi applicati; e che inoltre nella lettera di credito si rimanda a dette anticipazioni.

Preliminarmente, occorre precisare che la normativa di trasparenza *ratione temporis* vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999), essendo i contratti tutti stipulati nel 2011, prevedeva che:

“Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un «Indicatore Sintetico di Costo» (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:

— conti correnti destinati ai consumatori;
— mutui;

— anticipazioni bancarie;

— altri finanziamenti” [con la precisazione in nota che “Nella categoria ‘altri finanziamenti’ rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati”];

“— aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio”.

In sostanza, tale disposizione chiarisce che il TAEG, sia pur diversamente denominato sotto l'acronimo ISC (Indicatore Sintetico di Costo), viene indicato anche in alcuni contratti conclusi con il “non consumatore”; in tal modo, come è stato precisato (cfr. ABF Collegio di Milano, decisione n. 4974/2015), “le norme di trasparenza (...) estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori”.

Alla luce di tali considerazioni, al fine di valutare la fondatezza della pretesa dell'odierna ricorrente, è necessario verificare se le “anticipazioni contro cessione di credito” sottoscritte tra le parti in lite rientrino nell'elenco delle operazioni di cui al superiore elenco (segnatamente, nella categoria ‘altri finanziamenti’) per i quali l'intermediario sia tenuto ad indicare l'ISC nell'ambito del foglio informativo e del documento di sintesi. Dalla



documentazione in atti risulta tuttavia che si versa nella fattispecie delle “anticipazioni contro cessione di credito”, vale a dire del contratto, riconducibile al tipo negoziale dello sconto bancario di cui agli artt. 1858 ss. c.c., con cui la Banca mette a disposizione del cliente, attraverso l’anticipazione degli importi risultanti da fatture commerciali o altri documenti, somme derivanti da crediti dello stesso cliente non ancora scaduti e rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione pro solvendo a favore della Banca dei crediti medesimi. In tal senso, l’operazione in questione non appare riconducibile a nessuna delle categorie di cui alle menzionate Istruzioni.

Peraltro, va rilevato che, ove pure sussistesse una violazione della normativa di riferimento in tema di TAEG/ISC per i sopra menzionati contratti, le conseguenze non potrebbero in ogni caso essere quelle pretese dalla ricorrente (applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB). Sul punto, l’Arbitro ha infatti in più occasioni chiarito che l’art. 117 si riferisce ai tassi ed ai costi propriamente detti, tra i quali non può includersi l’ISC/TAEG, il quale non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi; di modo che la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Pertanto, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all’art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riguardo alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale solo con riferimento ai contratti con i consumatori sancisce, fra l’altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione, mentre risulta inapplicabile al caso di specie stante la qualità della ricorrente.

In tal senso, in linea con l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali (v. tra gli altri, ABF Collegio di Roma, decisione n. 4953/16 e Collegio di Bari, decisione n. 13115/17) va ritenuto che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB (nel caso di specie, dall’art. 124 comma 5 TUB pro tempore vigente), possa unicamente comportare conseguenze risarcitorie (non domandate nel caso di specie), dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (cfr., in senso conforme, Collegio Roma, n. 9450/2016; n. 7346/2016; n. 11231/16; n. 166/17; sull’inapplicabilità dell’art. 117 TUB in caso di erronea indicazione dell’ISC/TAEG si veda anche Collegio Milano, decisione n. 9403/16; Collegio Napoli, decisione n. 8094/16; conformi, Collegio di Bari, decisioni n. 3278/17; n. 3169/17; n. 6347/17).

Di qui il rigetto delle domande di cui ai punti 2,3 3 4 del ricorso.

Passando ora alle domande di cui ai punti 5 e 6 suelencati, la ricorrente lamenta che tra i documenti richiesti non figurano i contratti di apertura di credito collegati a fidejussioni rilasciate dalla medesima e dai suoi soci (rispettivamente in data 15/04/2003 per € 600.000,00 ed implementata in data 29/09/2011 per € 900.000,00 e in data 17/07/2012 per € 600.000,00) e che copia di tali documenti non era stata fornita già in fase di sottoscrizione. Invoca quindi la nullità dei relativi contratti per mancanza di forma scritta ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB e la restituzione di quanto addebitato per interessi, spese e commissioni. Ai fini della quantificazione del rimborso chiede la condanna



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario alla produzione degli estratti di liquidazione competenze.

L'odierna resistente deduce che nessuna omissione è sul punto ad essa imputabile, atteso che (i) la fideiussione di € 900.000,00 non è stata prestata in relazione ad una specifica apertura di credito, ma in relazione all'adempimento delle obbligazioni verso la banca dipendenti da operazioni di qualunque natura, mentre (ii) le fideiussioni del 17/07/2012 non sono in relazione ad una nuova apertura di credito ma a garanzia delle aperture già concesse.

Dalla documentazione versata in atti emerge invero che:

- come eccepito dall'odierna resistente, la fideiussione per € 900.000,00 risulta prestata a garanzia non già di una singola operazione, ma dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca dipendenti da operazioni bancarie già consentite o che venissero in seguito consentite"; connotandosi così fin dall'origine – ed a prescindere dalla elevazione di importo da € 600.000 a € 900.000 di cui alla scrittura accompagnatoria in atti, debitamente sottoscritta dai garanti in data 29/09/2011, nella quale si dichiara che la fideiussione non "costituisce novazione ma è la prosecuzione" della precedente (rilasciata in data 15/04/2003) per l'ammontare di € 600.000 – quale fideiussione omnibus;
- risultano n. 5 contratti avanti data 17/07/2012 con cui i soci della ricorrente si sono costituiti fideiussori nell'interesse della società ricorrente "per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dall'apertura di credito fino all'importo complessivo di € 600.000,00"; quanto al rapporto garantito ci si riferisce ad un'apertura di credito (valida fino a revoca) utilizzabile mediante anticipo ordini e flussi futuri per € 600.000,00 con scadenza al 10.07.2013", con dicitura sostanzialmente coincidente in tutti e 5 i contratti. Secondo la resistente, non sussiste alcuna omissione ad essa imputabile, atteso che le anzidette fideiussioni sono state rilasciate non già in relazione ad un (asseritamente mai prodotto) nuovo contratto di apertura di credito, come parte ricorrente sostiene, bensì a garanzia delle aperture di credito (rispettivamente per € 400.000,00 e per € 200.000) già concesse. Corroborano tale assunto il fatto che l'importo per cui le fideiussioni sono state rilasciate (€ 600.000,00) è effettivamente pari alla sommatoria delle anticipazioni contro cessione di credito anzidette; nessun ulteriore elemento a supporto di quanto asserito viene d'altra parte offerto dalla parte ricorrente, né risulta che la stessa abbia replicato a quanto dedotto dall'intermediario.

Neppure a tale riguardo il ricorso può dunque trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI